



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 ottobre 2014
(OR. en)

14272/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0289 (NLE)**

FISC 157

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 625 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio e che autorizza la Repubblica di Lituania a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 625 final.

All.: COM(2014) 625 final



Bruxelles, 13.10.2014
COM(2014) 625 final

2014/0289 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio e che autorizza la Repubblica di Lituania a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 16 maggio 2014, la Lituania ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo sia al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 45 000 EUR, come soglia di fatturato, al tasso di conversione del giorno della propria adesione. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, di detta direttiva, la Commissione, con lettera del 6 giugno 2014, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 12 giugno 2014 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Contesto generale

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

L'esenzione è stata concessa per la prima volta alla Lituania con la decisione d'esecuzione 2011/335/UE del Consiglio¹ che scadrà il 31 dicembre 2014. La misura costituisce una deroga al titolo XII della direttiva IVA soltanto in quanto la soglia del volume d'affari annuo dei soggetti passivi per il regime speciale supera quella attualmente consentita alla Lituania ai sensi dell'articolo 287, punto 11, della direttiva IVA, che ammonta a 29 000 EUR.

La Lituania ha ora chiesto che la misura, facoltativa per i soggetti passivi, sia prorogata per un ulteriore periodo limitato.

Secondo i dati forniti dalla Lituania, sembra che l'incidenza della misura sul gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale sia trascurabile. Tuttavia, secondo l'analisi fornita dalla Lituania, la maggioranza dei soggetti passivi che si sono registrati ai fini dell'IVA (circa l'82%) nel periodo 2012-2013 lo ha fatto in base a questa misura.

Si propone pertanto di prorogare la deroga per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2017.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

¹ GUL 150 del 9.6.2011, pag. 6.

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese, come previsti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" – Uno "Small Business Act" per l'Europa (COM (2008) 394 del 25 giugno 2008).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La decisione intende mantenere una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che annualmente non superano un volume d'affari determinato.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'incidenza sarà comunque limitata.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzazione per la Lituania di continuare ad applicare una misura di deroga alla direttiva IVA per quanto riguarda l'introduzione di una misura di semplificazione a favore delle imprese con una cifra d'affari annua non superiore a 45 000 EUR.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Principio di sussidiarietà

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, essa rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

La presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi illustrati di seguito.

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, una deroga alle norme comuni in materia di IVA è possibile soltanto previa autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è l'unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'Unione in quanto la Lituania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio e che autorizza la Repubblica di Lituania a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto² (la "direttiva IVA"), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 16 maggio 2014, la Repubblica di Lituania ha chiesto l'autorizzazione di applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 11, della direttiva IVA al fine di continuare a esonerare taluni soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 45 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione europea. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva IVA.
- (2) Con lettera del 6 giugno 2014 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 12 giugno 2014 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva IVA. La misura oggetto della proroga costituisce una deroga al titolo XII della direttiva IVA soltanto in quanto la soglia del volume d'affari annuo dei soggetti passivi per il regime speciale supera quello consentito alla Lituania ai sensi dell'articolo 287, punto 11, della direttiva IVA, che ammonta a 29 000 EUR.
- (4) Con la decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011³, la Lituania è stata autorizzata, come misura di deroga e fino al 31 dicembre 2014, ad

² GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

³ GU L 150 del 9.6.2011, pag. 6.

esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 45 000 EUR. Poiché tale soglia ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA per le imprese più piccole, è opportuno autorizzare la Lituania ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato. I soggetti passivi hanno sempre la possibilità di optare per il regime IVA normale.

- (5) Secondo i dati forniti dalla Lituania, la proroga della deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.
- (6) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2011/335/UE la data del "31 dicembre 2014" è sostituita da quella del "31 dicembre 2017".

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*